

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

**Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna**

**X legislatura**

**N. 247**

**26 ottobre 2018**

## PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI FABBRI, BARGI, RAINIERI, DELMONTE, MARCHETTI Daniele, RANCAN, PETTAZZONI, LIVERANI, POMPIGNOLI

### ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER LA TUTELA DELLE VITTIME DI REATO

**Oggetto assembleare n. 7367**

## Relazione

Il tema sicurezza è da anni al centro delle cronache nazionali e regionali, coinvolge ampi strati della società ed è divenuto argomento di riflessione e confronto anche a livello politico – istituzionale.

Sono soprattutto i delitti contro la persona e il patrimonio a colpire, non solo per i dati statistici ma per la particolare efferatezza degli episodi che sempre più spesso avvengono all'interno delle abitazioni private in ore serali e notturne.

L'Emilia-Romagna vanta purtroppo un triste primato: secondo gli ultimi rilevamenti statistici, Rimini è al primo posto in Italia per numero di reati denunciati (7791), Bologna è terza (7240), sesta Ravenna, diciassettesima Reggio Emilia, diciottesima Modena, diciannovesima Parma, ventiduesima Forlì Cesena, ventiquattresima Ferrara e trentunesima Piacenza. Lo stupro del gruppo di Rimini (agosto 2017) è un terribile esempio di come controllo del territorio e certezza della pena siano stati trascurati almeno fino alla scorsa legislatura nazionale.

Questa situazione di incertezza induce il cittadino e i suoi congiunti a subire tragiche conseguenze, che superano la contingenza di un'aggressione o di una rapina, con un lungo e doloroso strascico, non solo psicologico (e spesso amplificato dalla costante esposizione mediatica di fatti privati), ma anche economico, dovuto ai lunghi tempi della giustizia e al ribaltamento della percezione di ruolo tra chi commette un delitto e chi ne risulta vittima, con quest'ultimo che dopo aver subito un danno si trova a volte costretto a difendersi per le eventuali reazioni.

Pur sottolineando l'importante e capillare lavoro svolto quotidianamente dalle Forze dell'Ordine, è evidentemente difficile e quasi inimmaginabile prevedere una presenza in tempo reale delle stesse nel momento in cui tali reati avvengono. Considerata quindi l'estrema attualità del tema, si ritiene utile l'istituzione in Emilia-Romagna di un Garante per la tutela delle vittime di reato; si tratta di una figura che, alla pari di altre già istituite presso la Regione, può diventare un punto di riferimento a tutela degli interessi del cittadino. Analogo provvedimento è stato recentemente presentato in Regione Lombardia.

L'art. 1 del presente progetto di legge ne definisce le finalità e l'istituzione, specificandone imparzialità e indipendenza del ruolo.

L'art. 2 individua i beneficiari degli interventi intrapresi dal Garante, definendo i reati compresi nel suo ambito di competenza e le vittime degli stessi, intese come le persone offese e, qualora decedute, i loro congiunti.

L'art.3 elenca le funzioni comprese tra le competenze del Garante, tra le quali si sottolineano l'assistenza pronta e gratuita per fornire informazioni sui tempi e i modi per presentare denuncia e querela, per ricevere assistenza psicologica, sociosanitaria assistenziale e legale.

L'art. 4 disciplina, tra l'altro, i requisiti e la nomina, mentre nell'art. 5 se ne definisce la struttura organizzativa.

L'art. 6, nel disporre l'indennità di funzione, compara i compensi spettanti a quelli oggi previsti per la già esistente figura del Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

L'art. 7, definendo la Clausola valutativa, prevede che il Garante presenti all'Assemblea Legislativa una relazione annuale sulle attività, con particolare riferimento agli interventi realizzati, allo stato di collaborazione con i soggetti istituzionali competenti e le eventuali criticità emerse durante il suo operato.

L'art. 8, infine, contiene le Disposizioni finanziarie a copertura delle spese previste dalla legge.

---

## PROGETTO DI LEGGE

### Art. 1

#### *Finalità e istituzione*

1. La Regione, al fine di promuovere, garantire e vigilare sulla piena attuazione dei diritti e degli interessi delle persone vittime di reato istituisce, presso il Consiglio regionale, il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato di seguito denominato Garante.

2. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale e, nell'esercizio delle proprie funzioni, non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e svolge con imparzialità la propria attività in piena autonomia organizzativa ed amministrativa e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

### Art. 2

#### *Beneficiari degli interventi*

1. Il Garante opera nei confronti delle vittime di uno dei reati previsti dal Codice Penale, Libro Secondo (Dei delitti in particolare), Titoli VI (Dei delitti contro l'incolumità pubblica) e XII (Dei delitti contro la persona), nonché per i delitti previsti dagli articoli 624 bis, 628, 629, 630 e 644 del medesimo Codice penale (Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone), commessi nel territorio della Regione.

2. Si intende per vittima del reato di cui al comma 1 la persona offesa dal reato e, qualora questa sia deceduta in conseguenza del reato, i parenti entro il primo grado, il coniuge, chi è legato alla persona offesa dal vincolo di adozione e chi, pur non essendo coniuge, era con essa stabile convivente.

### Art. 3

#### *Funzioni*

1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:

- a) fornisce assistenza, pronta e gratuita, alle vittime di reato mediante le informazioni indicate nel comma 2;
- b) collabora con le competenti strutture regionali e degli enti del sistema regionale per un efficace accesso delle persone vittime di reato a trattamenti assistenziali e psicologici adeguati;
- c) segnala, anche di propria iniziativa, alle autorità competenti atti, commenti o atteggiamenti offensivi e lesivi della dignità della persona e situazioni accertate di violazione dei diritti, nonché casi in cui le misure adottate non risultano adeguate alla tutela della vittima di reato;
- d) promuove la collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali al fine di rendere effettiva la corretta applicazione della legislazione esistente in materia di trattamento dei dati personali e sensibili a tutela dei soggetti di cui all'art. 2;
- e) promuove azioni affinché sia garantita l'effettiva disponibilità e accessibilità sul territorio regionale di strutture per l'orientamento e l'assistenza delle vittime, nonché la creazione di centri anti violenza;
- f) può proporre alle amministrazioni competenti misure atte a migliorare la funzionalità dell'attività amministrativa e segnalare eventuali condotte omissive;
- g) può intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi: "Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare

un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento") per assicurare ai soggetti di cui all'art. 2 la conoscenza degli atti amministrativi e giudiziari ed il rispetto delle procedure e dei termini di definizione;

h) promuove la partecipazione della Regione e realizza iniziative a favore delle vittime di reato in collaborazione con gli enti locali, le Aziende per i servizi sanitari, le istituzioni scolastiche, le altre istituzioni nonché le associazioni, con particolare riferimento a quelle per la tutela dei diritti dei consumatori e utenti e altri soggetti, enti e associazioni non aventi scopo di lucro che, a qualsiasi titolo, operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge;

i) promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori dei servizi sociali e della polizia locale, e favorisce e promuove la stipulazione di intese con le autorità statali competenti affinché a tale formazione possano partecipare anche gli operatori delle Forze dell'ordine;

j) promuove attività informative sul territorio, anche tramite i servizi sociali dei comuni e le associazioni che svolgono azioni di tutela delle persone vittime di reato, finalizzate alla conoscenza dei doveri e dei diritti e allo sviluppo di politiche di prevenzione a tutela delle persone più esposte al rischio di attività criminose;

k) favorisce e promuove politiche di prevenzione, protezione, sostegno, tutela, inserimento e reinserimento a favore dei soggetti di cui all'art. 2, anche al fine di consentire percorsi di recupero dell'autonomia materiale e psicologica.

2. Il Garante informa i soggetti di cui all'art. 2 che ne fanno richiesta in merito a:

- a) i tempi, i modi e i luoghi relativi alla presentazione della denuncia o della querela;
- b) le forme di assistenza psicologica, sanitaria, socio-assistenziale, economica e legale, che si possono ricevere e gli organismi ai quali rivolgersi per ottenerle, anche per quanto attiene il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, nonché le modalità di risarcimento dei danni patrimoniali o non patrimoniali subiti e di erogazione di altri eventuali benefici da parte dello Stato, della regione e di altri enti;
- c) le misure di assistenza e aiuto previste dalla legislazione regionale, con particolare riferimento a quanto previsto dalle leggi regionali del 17 febbraio 2005, n. 9 (Istituzione della figura e dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza) e 27 giugno 2014 n. 6 (Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere).

3. Per le attività di cui al presente articolo il Garante promuove intese e collaborazioni con enti ed istituzioni e si coordina con il Difensore civico regionale, il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza e le altre autorità di garanzia.

### Art. 4

#### *Requisiti, nomina, durata in carica, incompatibilità e revoca*

1. Il Garante è eletto dall'Assemblea Legislativa con le modalità previste per l'elezione del Difensore civico regionale, dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta.

2. Può essere eletto Garante chi sia in possesso del titolo di laurea magistrale ovvero di diploma di laurea secondo il precedente ordinamento, con particolari competenze ed esperienze professionali nel settore delle discipline di tutela dei diritti umani ovvero della tutela dei consumatori o di tutela legale.

3. Al Garante si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previsti dalla legislazione regionale per i consiglieri regionali.

4. Qualora, successivamente alla nomina, sopravvenga una causa di incompatibilità di cui al comma 3, il Presidente dell'Assemblea Legislativa invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni; se questi non ottempera all'invito, lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata comunicazione all'Assemblea Legislativa per poter procedere ad una nuova elezione.

5. L'Assemblea Legislativa, con deliberazione assunta con la maggioranza prevista per l'elezione e con le stesse modalità, può revocare il Garante per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.

6. In caso di scioglimento anticipato dell'Assemblea Legislativa, il Garante non cessa dalle funzioni e rimane in carica fino alla scadenza di cui al comma 1.

#### Art. 5

##### *Struttura organizzativa*

1. Il Garante dispone, presso l'Assemblea legislativa, di un ufficio denominato Ufficio per la tutela delle vittime di reati. Per l'espletamento della propria attività, il Garante può avvalersi di strutture già esistenti, sia dell'Assemblea legislativa, sia della Giunta regionale e degli enti del sistema regionale, secondo le modalità disciplinate dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa e concordate con gli enti di riferimento.

2. Il Garante, per l'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi altresì della collaborazione dei soggetti e degli uffici di cui all'articolo 3, comma 3, nonché della polizia locale, d'intesa con i Comuni e con le Province.

#### Art. 6 I

##### *Indennità di funzione*

1. Al Garante è riconosciuta un'indennità omnicomprensiva pari al 20 per cento dell'indennità di carica prevista per i consiglieri regionali dell'Emilia-Romagna. Sono escluse dall'indennità le spese di missione fuori dal territorio regionale, purché previamente

autorizzate dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea Legislativa. Tali spese dovranno altresì essere documentate e nei limiti previsti con deliberazione dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea Legislativa.

#### Art. 7

##### *Clausola valutativa*

1. Il Garante informa l'Assemblea Legislativa dell'attività svolta e dei risultati raggiunti nell'esercizio delle sue funzioni. A tal fine il Garante presenta all'Assemblea Legislativa una relazione annuale, nella quale si forniscono informazioni sui seguenti aspetti:

- a) gli interventi realizzati, le eventuali risorse umane e finanziarie impiegate e gli esiti raggiunti;
- b) le criticità emerse nella realizzazione degli interventi e le indicazioni sulle soluzioni da adottare;
- c) le modalità di collaborazione con i soggetti istituzionali competenti e le ricadute ai fini di un migliore coordinamento ed integrazione delle attività;
- d) l'entità e la gravità delle violazioni dei diritti dei soggetti di cui all'art. 2.

2. L'Assemblea Legislativa, previo esame della relazione di cui al comma 1 da parte della commissione consiliare competente, può adottare le conseguenti determinazioni. La relazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

#### Art. 8

##### *Disposizione finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).